

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 18/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 28/09/2015 al n. 124652, con la quale la Sig.ra Cannella Concettina, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/12/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 205/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, tra gli altri, che la Sig.ra Cannella Concettina ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 30/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 5977 del 03/02/2017, del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO il DA n. 448 del 24/10/1986, registrato alla Corte dei Conti il 10/02/1987, reg. n. 4, foglio n. 97, con il quale la Sig.ra Cannella Concettina, dipendente a tempo indeterminato della Regione Siciliana, è stata nominata a decorrere dall'1/06/1985 nella qualifica di Commessa, assumendo effettivo servizio in data 09/05/1981;
- VISTO il DDR n. 4430 del 25/09/1996 con il quale alla Sig. Cannella Concettina sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 4 e giorni 22;
- VISTO il DDS n. 3234 del 12/06/2003 con il quale alla Sig. Cannella Concettina sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 1, mesi 10 e giorni 15;
- VISTO il DDG n. 1901 del 03/05/2006 con il quale la Sig.ra Cannella Concettina, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Cannella Concettina alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 e mesi 7 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/12/2017	32	6	29
Periodo riconosciuto (DDR n. 4430 del 25/09/1996)	4	0	22
Periodo riconosciuto (DDS n. 3234 del 12/06/2003)	1	10	15
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra CANNELLA CONCETTINA, nata ad Agrigento il 31/05/1956, cat. "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 6 DIC 2017

IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Someda)

